

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 824

Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori." - Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n. 474/2006 - Adozione di nuovi criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attivita' di oratorio o attività similari.

Oggetto: Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.” – Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n. 474/2006 – Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” ed in particolare l’art. 3, comma 2, che dispone la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari, presentati dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 2 della legge regionale stessa;

VISTA la DGR 10 luglio 2001, n. 983, “Approvazione del protocollo d’intesa-tipo tra la Regione Lazio e gli enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”;

VISTA la DGR 2 maggio 2006, n. 243, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;

VISTA la DGR 3 agosto 2006, n. 474, “Modifica ed integrazione del punto 3, dell’allegato A, della DGR n. 243 del 2 maggio 2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;

CONSIDERATA l’opportunità, in un’ottica ispirata ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, di ridefinire i criteri e le modalità di gestione dei finanziamenti, al fine di ottimizzare le procedure di assegnazione degli stessi e di valorizzare le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale di riferimento;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di attuare una semplificazione procedimentale a favore dei soggetti utenti, per una chiara e univoca lettura dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, revocare le succitate deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n. 474/2006;

RITENUTO pertanto necessario approvare l’allegato A, “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di revocare le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:
 - n. 243/2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
 - n. 474/2006, “Modifica ed integrazione del punto 3, dell’allegato A, della DGR n. 243 del 2 maggio 2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
2. di approvare l’allegato A, “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle attività di oratorio e similari previste dalla legge regionale n. 13/2001, con successivo atto amministrativo la struttura competente provvederà ad approvare l’apposita modulistica, che sarà reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori".

1. Finalità

La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

2. Oggetto dei finanziamenti

I finanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, sono volti a favorire le attività di oratorio o attività similari e concernono le seguenti azioni:

- a) Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d'incontro dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- b) Realizzazione ed allestimento di sale multimediali;
- c) Allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature e del relativo materiale.

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e gli enti religiosi aventi sede nel territorio della regione Lazio, ove mancante.

4. Finanziamenti

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio regionale.

5. Presentazione della domanda

Per l'inoltro della domanda di finanziamento finalizzata alla realizzazione delle attività di oratorio o attività similari, è prevista l'apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, percorso "Cerca A - Z/lettera O - Oratori/Domanda, rendicontazione, modulistica", che deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'ente religioso.

La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. n. 13/2001 - Attività di Oratorio", al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - c.a.p. 00145 - Roma,

mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) consegna a mano, in busta chiusa, al servizio "Spedizione-Acettazione" della Regione Lazio, ubicato al piano terra dell'edificio B degli uffici della Giunta Regionale.

6. Termine di presentazione della domanda

A pena di esclusione, la domanda deve essere spedita dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno interessato; in caso di anno bisestile, il termine ultimo è posticipato al 29 febbraio.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, farà fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale o dal servizio di accettazione della posta della Regione Lazio.

L'amministrazione regionale non risponde di ritardi o disguidi postali.

7. Esclusione delle domande

Saranno escluse:

- le domande spedite oltre il previsto termine del 28/29 febbraio di ogni anno interessato;
- le domande pervenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto 3;
- le domande pervenute tramite una procedura differente da quella indicata;
- le domande prive di sottoscrizione originale da parte del legale rappresentante dell'ente religioso.

8. Contenuto della domanda e documentazione a corredo

A pena di inammissibilità, deve essere trasmessa la seguente documentazione:

- Domanda di finanziamento (punto 5), con particolare riguardo all'indicazione dell'indirizzo e-mail dell'ente religioso e del codice IBAN intestato all'ente medesimo;
- Progetto delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi prefissati, anche in termini di coinvolgimento dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- Relazione tecnica, con indicazione della/e tipologia/e di intervento da realizzare;
- Relazione sullo stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento, anche in rapporto alla presenza o meno di centri o punti di incontro ove si svolgono attività analoghe che perseguono le finalità di cui al punto 1 del presente allegato;
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'ente religioso da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Copia del documento di identità del rappresentante legale dell'ente religioso;
- Quadro economico e finanziario dell'intervento, con i relativi preventivi di spesa.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 (Privacy), i dati personali contenuti nella domanda, nell'autocertificazione o comunque forniti dai richiedenti/beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle relative procedure.

9. Istruttoria della domanda di finanziamento

Ai fini della verifica di ammissibilità/esclusione delle domande, la competente Area dell'amministrazione regionale provvederà ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità formale delle richieste, finalizzata a verificare il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento.

10. Valutazione delle domande

La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, procederà alla valutazione dei progetti presentati dagli enti religiosi e alla formazione della graduatoria di quelli ammessi al finanziamento, in base a un punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- a) Analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto;
- b) Carezza di analoghe attività nel territorio di riferimento;
- c) Qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità;
- d) Costi compatibili del progetto (costo/benefici).

11. Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento per ciascun ente sarà concesso nel limite massimo del 10% dello stanziamento di bilancio per ciascun anno di riferimento.

Il finanziamento concesso verrà erogato con le seguenti modalità:

- l'80% dell'importo complessivo, a titolo di acconto, all'atto dell'approvazione della graduatoria degli enti religiosi beneficiari;
- il restante 20%, a titolo di saldo, a seguito di presentazione di congrua rendicontazione delle spese sostenute e preventivate nel progetto.

12. Rendicontazione dei finanziamenti

Per la presentazione della rendicontazione del finanziamento concesso, è prevista l'apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, percorso "Cerca A – Z/ lettera O – Oratori/Domanda, rendicontazione, modulistica", che deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'ente religioso.

Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso e rendicontato entro 15 mesi dall'erogazione dell'acconto del contributo concesso.

La rendicontazione deve contenere copia conforme delle fatture fiscali e dei giustificativi di spesa intestati all'ente religioso, posteriori alla data di presentazione della domanda e riportanti l'attestazione di attinenza delle spese sostenute alla realizzazione del progetto presentato e finanziato per l'annualità di riferimento ai sensi della legge regionale n. 13/2001.

Non saranno presi in considerazione:

- a) le fatture fiscali non intestate all'ente religioso beneficiario, ancorché regolari sotto il profilo fiscale;
- b) gli scontrini fiscali, ove non corredati da autocertificazione che ne attesti l'attinenza al progetto presentato e finanziato;
- c) i giustificativi di spesa con causale difforme dal progetto presentato e finanziato;
- d) i giustificativi di spesa antecedenti la data di presentazione della domanda.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, con proporzionale riduzione del contributo inizialmente concesso e con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.

13. Proroga

Su domanda dell'ente religioso interessato, fondata su giustificati motivi soggetti a valutazione da parte della competente struttura, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare il termine stabilito per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione.

14. Tipologie di spesa non ammissibili

Le spese non ammissibili sono le seguenti:

- a) Compensi professionali a qualsivoglia titolo erogati a favore di personale e consulenti esterni per l'attività prestata;
- b) Spese sostenute per canoni di locazione, utenze, servizi di pulizia, ristoranti e soggiorni alberghieri, inclusi i centri estivi;
- c) spese di trasporto, incluso acquisto automezzi/carburante, biglietti aerei, marittimi e ferroviari.

15. Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

Il mancato rispetto dei termini, in assenza di provvedimento regionale di proroga, determina la decadenza dal diritto ai benefici regionali e il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, con le modalità previste dalla vigente normativa.

La decadenza ricorre anche per situazioni di accertate difformità sostanziali tra progetto finanziato e opere realizzate, in mancanza di preventiva comunicazione ed adeguata giustificazione da parte dell'ente beneficiario, soggetta a valutazione della competente struttura regionale.

Il finanziamento concesso sarà revocato in caso di mancata trasmissione di congrua rendicontazione, presentata secondo i criteri di cui al precedente punto 12.

I soggetti beneficiari, in caso di rinuncia al finanziamento ovvero alla realizzazione del progetto, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'amministrazione regionale.

16. Ispezioni e controlli

La Regione Lazio può effettuare ispezioni, controlli e verifiche a campione diretti ad accertare il corretto utilizzo dei finanziamenti concessi.

In caso di riscontro di irregolarità/difformità a seguito di controlli, si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.